

Oggetto: Presa d'atto dell'accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2022-2024 del personale del Comparto autonomie locali – area non dirigenziale, sottoscritto il 11.10.2024. Corresponsione degli arretrati stipendiali per gli anni 2022 e 2023.

IL PRESIDENTE

Premesso che, in data 11.10.2024 è stato sottoscritto tra l'A.P.R.A.N., il rappresentate del Consorzio Comuni Trentini, i rappresentanti dell'U.P.I.P.A. e delle OO.SS. provinciali l'accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2022-2024 del personale del Comparto autonomie locali – area non dirigenziale, sottoscritto il 11.10.2024. Corresponsione degli arretrati stipendiali per gli anni 2022 e 2023.

Esaminati i documenti sopra citati.

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del PIAO 2024-2026 approvato con deliberazione n. 1 dd. 30.01.2024.

Valutato che i costi di recepimento del presente accordo sono interamente finanziati e coperti dal contributo in conto esercizio per rinnovo contrattuale da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla formale presa d'atto dell'accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2022/2024 per il personale del Comparto Autonomie locali –area non dirigenziale. Corresponsione degli arretrati stipendiali per gli anni 2022 e 2023, sottoscritto in data 11.10.2024.

Constatata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7, al fine di riconoscere gli arretrati già nel mese di novembre 2024.

Visto che con deliberazione n. 22 del 25.05.2023 il Consiglio di Amministrazione delegava al Presidente la facoltà compiere tutti gli atti urgenti salvo ratifica entro 30 giorni da parte del Consiglio di Amministrazione, ad esclusione di quelli di cui alle lettere a), b), e) e i) dell'art. 6 comma 2 della L.R. 7/2005.

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di Borgo Chiese approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 17.05.2017.

Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13.12.2007 n. 12/L;

Visto il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L;

Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m.

DECRETA

1. Di prendere atto che in data 11.10.2024 è stato sottoscritto tra l'A.P.R.A.N., i rappresentanti dell'U.P.I.P.A. e delle OO.SS. provinciali l'accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2022-2024 del personale del Comparto autonomie locali – area non dirigenziale. Corresponsione degli arretrati stipendiali per gli anni 2022 e 2023, nel testo allegato 1 al presente decreto e ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di prendere atto che la spesa concernente l'applicazione economica del nuovo accordo di cui in premessa sarà imputata ai vari esercizi secondo il principio della competenza.
3. Di dichiarare che il presente atto è soggetto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'adozione.
4. Di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 32 c. 1 della L. n. 69/2009, il presente decreto per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196.
5. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, il presente decreto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7.
6. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15.

* * * * *

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06/12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11.1971 n. 1199.